

accolto come diritto *authoritative*, nè mai prevalse sul diritto nazionale (1).

Il diritto privato inglese si raccoglieva sostanzialmente nella *common law*, la quale, nelle sue fonti originarie, risultava di usi e consuetudini che erano proprie dell'antica e primitiva stirpe anglosassone e che eransi conservate a lungo dopo la conquista e da ultimo eransi fuse colle prevalenti costumanze giuridiche feudali del popolo conquistatore (2). Tali usi e consuetudini una volta consacrati nelle sentenze dei giudici acquistavano forza obbligatoria, assurgevano a norme giuridiche costanti e uniformi aventi valore per tutti i casi analoghi. La coscienza giuridica popolare, prima del legislatore e del giudice stesso, doveva, almeno teoricamente, apparire la vera naturale fonte del diritto privato inglese. Nè i Normanni all'epoca della conquista, nè la Monarchia nei tempi dell'assolutismo, nè il Parlamento nel secolo XVIII quando parve assorbire la funzione legislativa, intervennero per arrestare la formazione del diritto privato quale si svolgeva da secoli per l'opera, se non esclusiva, certo preponderante e decisiva del potere giudiziario.

I decreti del sovrano, gli atti del Parlamento, nella forma di *statute law* o più particolarmente di *private act*, se furono in ogni tempo fonte di diritto privato, non sconvolsero mai il sistema generale di formazione del diritto privato inglese. Per lo più la *statute law* consacrava un privilegio nell'interesse di un individuo o di una intera classe di persone (corporazione, comune, contea, ecc.) e si originava dalla petizione della persona o delle persone interessate. Tale privilegio si risolveva in una eccezione alla legge generale o in un provvedimento per un qualche scopo che non potevasi raggiungere a mezzo della legge generale, risultasse questa da una *statute law* o dalla *common law* (3).

Il sistema consacrato dalla *common law* non era scevro di pericoli, di inconvenienti. Il generale principio della obbligatorietà dei precedenti giudiziari su cui tale sistema si fondava e che esprimeva l'esi-

---

(1) Cfr. BRYCE, *Studies in history and jurisprudence* (Oxford, 1901), vol. II, saggio XV, ove si accenna (p. 358) ai rapporti tra il diritto romano e il diritto privato inglese.

(2) Cfr. LEYMANN, *Ueberblick ueber das englische Privatrecht* (in *Encyklopädie der Rechtsw.*, dell'HOLTZENDORFF, 6ª ed., 1904, hg. v. Kohler), vol. I, § 1.

(3) Cfr. per il sistema della *statute law* l'opera dell'ILBERT, *Legislative methods and forms* (Oxford, 1901), p. 28. All'epoca del Bentham fu pubblicata la prima raccolta ufficiale in nove volumi degli statuti inglesi sotto il nome di *Statutes of the Realm* (1810-1822), contenente gli statuti da Enrico III (1235) agli ultimi anni della regina Anna (1713).